



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 24-07-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO ANNO 2014, DETERMINAZIONE DI TA= RIFFE, NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	P
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	P
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RUPILLI GIANFRANCO	P
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	P
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario, Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ARAGRANDE FEDERICO
MORELLI DANIELA
BALESTRA LUCIANA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3° Settore Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3° Settore
(Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 682, secondo cui "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- b) per quanto riguarda la TASI:*
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

- 683, secondo cui "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

- 688, secondo cui "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- 689, secondo cui "Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori";

- 690, secondo cui "La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa

corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- 691, secondo cui “*I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

- 692, secondo cui “*Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;*

- 703, secondo cui “*L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;*

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale nella presente seduta consiliare è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Tenuto conto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 29,97% alla parte fissa e per il 70,03% alla parte variabile, mentre l’attribuzione del quantitativo dei rifiuti viene ripartita nella misura del 45,00% alle utenze domestiche e al 55,00% alle utenze non domestiche, al fine di una più equa ripartizione del carico che non comporti scostamenti eccessivi rispetto al prelievo TARES 2013;
- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività previsto dal DPR 158/99;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi per la parte variabile della tariffa, al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le complessive utenze Tari;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, confermando la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARES 2013
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno: tale tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili;

Ravvisata l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze della Tarie le modalità di versamento;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “*Il termine per*

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Illustra **Cappella**, sottolineando come i contribuenti vedranno ridotta l'imposizione, rispetto alla TARES;

Rupilli A.M. chiede chiarimenti in merito al numero ed alla scadenza delle rate;


Cappella spiega che si è voluto rateizzare per andare incontro alle esigenze del cittadino e non sovrapporsi con altre scadenze;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciampini, Lattanzi, Balestra, Rupilli G., Rupilli A.M.)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire i “K” di cui all'art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nel prospetto seguente, dando atto che i “Ka” sono fissi per legge mentre per i “Kb”, “Kc” e “Kd” si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi per la parte variabile della tariffa al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le utenze Tari, mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, confermando la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe TARES 2013;



UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Ka	Kb
1	0,86	1,00
2	0,94	1,80
3	1,02	2,30
4	1,10	3,00
5	1,17	3,60
6 o più	1,23	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE			
	CATEGORIA	Kc	Kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA'	0,61	5,65
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	4,25
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,52	4,80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,08	9,95
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	7,80
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,47	13,55
10	OSPEDALI	1,70	15,67
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	13,55
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,86	7,89
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI,TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,ANTIQUEARIATO	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTE	1,12	10,32
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,93
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERIE	2,67	24,60
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83

3. di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 (ALLEGATO "A", costituito da 4 prospetti A1, A2, A3 e A4), nonchè la relazione tecnica del soggetto gestore (Allegato "B");

4. di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti) - Utenze Domestiche, come risultanti dall'allegato prospetto (ALLEGATO "C");
5. di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti) - Utenze Non Domestiche, come risultanti dall'allegato prospetto (ALLEGATO "D");
6. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
7. di stabilire che il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in 3 (tre) rate con scadenza il 30 settembre 2014, 31 gennaio 2015 e 31 maggio 2015;
8. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2014 è versato al Comune di Monteprandone mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);
9. di nominare responsabile del procedimento, la Dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale Responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile TARI;
10. di dare mandato alla Dott.ssa Cameli Maria Cristina di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma , del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Con 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciampini, Lattanzi, Balestra, Rupilli G., Rupilli A.M.)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MALAVOLTA PACIFICO

Il Segretario
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30-07-14 al 14-08-14, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-07-2014

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì **30-07-2014**

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,407	54,88
2	0,445	98,79
3	0,483	126,23
4	0,521	164,64
5	0,554	197,57
6 o più	0,582	225,01

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE				
	CATEGORIA ATTIVITA'	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	TARIFFA TOTALE €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università	0,610	1,564	2,174
2	Cinematografi e teatri	0,460	1,176	1,636
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	0,520	1,328	1,848
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	0,810	2,062	2,872
5	Stabilimenti balneari	0,670	1,710	2,380
6	Esposizioni, autosaloni	0,560	1,417	1,977
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	1,080	2,753	3,833
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	0,850	2,159	3,009
9	Case di cura e riposo, convitti	1,470	3,750	5,220
10	Ospedali	1,700	4,336	6,036
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	1,470	3,750	5,220
12	Banche ed istituti di credito	0,860	2,183	3,043
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli	1,220	3,116	4,336
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitoria, profumeria, ortopedia e sanitaria, generi di monopolio, plurilicenze	1,440	3,656	5,096
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	0,860	2,186	3,046
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,590	4,049	5,639
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	1,120	2,856	3,976
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori elettrodomestici e simili	0,990	2,518	3,508
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,260	3,205	4,465
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	0,890	2,269	3,159
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie	0,880	2,242	3,122
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	3,251	8,283	11,534
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,671	6,808	9,479
24	Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca	2,451	6,240	8,691
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini, rivendita liquori	2,341	5,964	8,305
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di semi e/o fertilizzanti e simili	2,341	5,950	8,291
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	4,231	10,765	14,996
28	Ipermercati di generi misti	1,980	5,037	7,017
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,582	16,742	23,324
30	Discoteche, night-club, sale giochi	1,830	4,657	6,487